Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano l'acquisto di Beni e/o di Servizi da parte di Italdesign-Giugiaro S.p.A. (come qui di seguito Società Acquirente), ed i propri Fornitori (come qui di seguito definiti). I termini utilizzati nelle presenti Condizioni Generali hanno il significato definito di seguito, a meno che il contesto non dia inequivocabilmente adito ad altra interpretazione:

- **Società del Gruppo VW**: qualsiasi società del Gruppo VW, ovvero il Gruppo societario al quale Volkswagen AG (con sede in Berliner Ring 2,38440 Wolfsburg, Germania) appartiene (il termine Gruppo deve essere inteso nel significato definito dall'Articolo 15 della Legge tedesca sulle Società per Azioni); tale società ha la facoltà di effettuare nuovi Ordini al Fornitore alle medesime condizioni concordate tra il Fornitore e la Società Acquirente, tranne per le variazioni dovute a costi logistici o termini di pagamento diversi.
- **Condizioni Generali di Acquisto e/o Condizioni Generali**: le presenti condizioni generali di acquisto di Beni e/o di Servizi.
- **Società Acquirente**: si intende a) la società Italdesign-Giugiaro S.p.A., con sede operativa in Moncalieri, via Achille Grandi 25, che effettua un Ordine di Acquisto e che intende acquistare Beni od ottenere Servizi dal Fornitore; b) qualsiasi altra società controllata dalla società di cui sopra o dalla sua società holding, e di qualsiasi altra società sotto l'influenza dominante di una qualunque delle società di cui sopra ogni qual volta la società agisca come acquirente in affari del tipo descritto nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto e sia identificata con ogni mezzo (quali ad esempio la firma del relativo rappresentante legale, il relativo timbro societario, ecc.).
- **Fornitore**: si intende la società che fornisce Beni e/o Servizi, anche attraverso organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
- **Parti**: Società Acquirente e Fornitore congiuntamente definiti.
- **Bene/i**: si intendono i prodotti o la merce indicati nell'Ordine di Acquisto e nella Documentazione Tecnica ove disponibile, oggetto delle presenti Condizioni Generali.
- **Servizio/i**: si intendono uno dei servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali, indicati nell'Ordine di Acquisto e nella Documentazione Tecnica ove disponibile.
- **Ordine di Acquisto e/o Ordine**: si intende esclusivamente l'ordine per Beni o Servizi emesso dalla Società Acquirente nei confronti del Fornitore attraverso il Portale Fornitori e debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti della Società Acquirente.
- **Documentazione Tecnica**: si intende ogni specifica tecnica a cui i Beni e/o Servizi devono attenersi.
- **Richiesta di Offerta**: richiesta effettuata dalla Società Acquirente al Fornitore sulla base della necessità di una fornitura di Beni e/o Servizi specifica, affinché questi effettui una offerta. Detta richiesta include, inter alia, le condizioni di cui al capitolato, le specifiche tecniche e di logistica, le necessità di qualità e sicurezza, che devono essere soddisfatte dalla fornitura.
- **Obblighi Vincolanti (*binding obligation*)**: si intendono le norme e le regolamentazioni anche amministrative vigenti nel luogo di adempimento delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali o dell'Ordine, i requisiti derivanti dagli standard previsti dal Gruppo Volkswagen e comunicati ai fini del corretto adempimento delle presenti Condizioni Generali, nonché quelli di maggior utilizzazione nel settore commerciale di riferimento, i requisiti previsti contrattualmente e gli impegni volontariamente assunti. Gli Obblighi Vincolanti comprendono anche, in particolare, i requisiti ambientali relativi ai prodotti, compresi i relativi imballaggi, e in ogni caso la piena conformità dei Beni e/o dei Servizi alle norme ad essi applicabili.

2. VALIDITÀ ED ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI

2.1 Le forniture effettuate alla Società Acquirente sulla base degli Ordini di quest'ultima sono realizzate conformemente alle presenti Condizioni Generali, che sono ritenute integralmente accettate dal Fornitore con l'accettazione dell'Ordine, come stabilito dal successivo articolo 3. Resta comunque inteso che: a) la Società Acquirente si riserva il diritto di rifiutare in ogni momento l'esecuzione di qualsiasi Ordine (e, quindi, di rifiutare di effettuare il pagamento e/o di ricevere i Servizi per tale ordine) ogni qual volta il Fornitore non abbia sottoscritto le presenti Condizioni Generali di Acquisto per accettazione specifica di tutti i termini e condizioni in esse stabilite, comprese quelle per le quali l'art. 1341 del Codice Civile Italiano richiede

l'accettazione espressa per iscritto, e che b) la Società Acquirente non è in alcun modo obbligata nei confronti del Fornitore sulla base dell'Ordine di Acquisto nei termini in cui il Fornitore non restituisca le presenti Condizioni Generali di Acquisto sottoscritte per accettazione come sopra descritto entro la più vicina delle due seguenti date: i) la fine del 30° giorno di calendario dalla data dell'Ordine ii) la data di inizio dell'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore stesso.

2.2. Le presenti Condizioni Generali rimangono in vigore finché le Parti non stabiliscano diversamente in modo espresso, congiunto e per iscritto, e comunque fino al completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione. Si precisa che le clausole di cui alle presenti Condizioni Generali si applicano conformemente alla tipologia di Bene o Servizio fornito dal Fornitore, ovvero le clausole che per la loro specificità si riferiscono alla fornitura di Beni non si applicheranno alle forniture di Servizi e viceversa.

2.3 Qualsiasi modifica delle presenti Condizioni Generali è valida soltanto qualora ciò risulti per iscritto dall'Ordine o, nel caso di un Ordine già in corso di esecuzione, qualora la modifica sia convenuta per iscritto congiuntamente dal Fornitore e dalla Società Acquirente; non viene considerata valida alcuna clausola o condizione generale di vendita inserita dal Fornitore nelle fatture, bolle di consegna o corrispondenza che contraddica o limiti le presenti Condizioni Generali, salvo espressa accettazione, per iscritto, da parte della Società Acquirente.

2.4 Qualora una o più delle clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali o nell'Ordine sia annullata o dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane inalterata.

2.5 L'Ordine, le modifiche dello stesso, i relativi eventuali allegati, nonché le presenti Condizioni Generali costituiscono l'intero ed esclusivo accordo fra la Società Acquirente ed il Fornitore: di conseguenza, le presenti Condizioni Generali di Acquisto prevarranno, complessivamente e/o in caso di discrepanze, rispetto alle condizioni generali e/o economiche predisposte e inviate dal Fornitore o, salvo che sia diversamente concordato tra le Parti, rispetto ad accordi o minute eventualmente scambiati dalle Parti e si precisa sin d'ora che non sarà in alcun modo vincolante nessun altro accordo verbale che modifichi il contenuto dei suddetti documenti.

2.6 Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere e caricare le presenti Condizioni Generali all'interno del Portale Fornitori di Italdesign. Pertanto, il presente documento produce i suoi effetti tra le Parti sia nel caso in cui il Fornitore lo sottoscriva con firma autografa e carichi la versione scansionata del medesimo all'interno del Portale Fornitori sia nel caso in cui il Fornitore sottoscriva il presente documento con firma digitale certificata e in seguito lo carichi sul Portale Fornitori.

3. ORDINI

3.1 L'Ordine deve essere effettuato mediante il modulo emesso dalla Società Acquirente a mezzo fax e/o posta o per mezzo di una trasmissione elettronica di dati, che viene considerata quale comunicazione scritta.

3.2. Tutti gli Ordini devono contenere: numero d'ordine, codice del fornitore, prezzo, condizioni di fornitura, trasporto (indicando se è incluso o meno) se applicabili e le condizioni di fatturazione e di pagamento. Pertanto, le presenti Condizioni Generali fanno parte dell'Ordine a tutti gli effetti.

3.3. Il Fornitore è tenuto a dare conferma dell'accettazione dell'Ordine alla Società Acquirente entro 8 (otto) giorni dal suo ricevimento, comunicandolo per iscritto tramite formato cartaceo o elettronico, e/o tramite portale dedicato. In mancanza di tale conferma, entro il termine predetto, gli Ordini basati sulle presenti Condizioni Generali di Acquisto si considerano pienamente accettate quando il Fornitore abbia iniziato ad evadere l'Ordine effettuato dalla Società Acquirente. Fermo restando il diritto della Società Acquirente di accettare o rifiutare i Beni e/o Servizi nel frattempo già realizzati e/o erogati, addebitando le spese sostenute al Fornitore.

4. PREZZI

4.1 A seguito di una Richiesta di Offerta da parte della Società Acquirente, il Fornitore deve inoltrare la propria Offerta formulandola secondo le specifiche richieste della Società Acquirente al momento dell'emissione di ogni Richiesta di Offerta. L'Offerta deve essere debitamente compilata con tutti i relativi dati.

4.2 Il prezzo dei Beni e dei Servizi viene stabilito nell'Ordine. Il prezzo dei Beni include l'imballaggio, la consegna, il trasporto e le tasse di esportazione ed esclude l'eventuale IVA. Il prezzo dei Beni e dei Servizi è definito, omnicomprensivo e non soggetto ad aumenti per tutto il tempo specificato nell'Ordine, salvo diversa ed espressa pattuizione tra la Società Acquirente ed il Fornitore contenuta nell'Ordine.

5. TERMINI DI FORNITURA DEI SERVIZI E/O BENI.

5.1 La fornitura di Beni e/o Servizi deve essere effettuata alla data convenuta da considerarsi quale termine essenziale, conformemente alle condizioni stabilite nell'Ordine. Salvo diversa pattuizione scritta, i Beni e/o i Servizi devono essere forniti presso il luogo indicato nell'Ordine, a prescindere dal fatto che si tratti di locali della Società Acquirente o di terzi. Il Fornitore dovrà informare tempestivamente la Società Acquirente di eventuali ritardi o di qualsivoglia criticità che dovessero emergere durante l'adempimento dell'Ordine.

5.2 In caso di inadempimento od inosservanza delle date di fornitura, la Società Acquirente ha la facoltà di:

a) Accettare la fornitura o la continuazione della fornitura così come resa, applicando una penale pari al 2,5% (duevirgolacinque) del valore del Servizio o Bene oggetto dell'Ordine per ogni settimana di ritardo rispetto al termine riportato nell'Ordine stesso, fermo restando il diritto al risarcimento per gli ulteriori danni.

ovvero

b) Organizzare, direttamente o attraverso terzi, la fornitura dei Servizi e/o di Beni che non siano stati prestati e/o forniti o che si possa ragionevolmente prevedere che non possano essere prestati e/o forniti entro il termine stabilito nell'Ordine e tale decisione è vincolante per il Fornitore; qualora la Società Acquirente scelga di esercitare tale diritto, il Fornitore si assume tutte le spese che siano state direttamente o indirettamente dalla stessa sostenute. A tale scopo, la Società Acquirente emette le relative fatture per l'importo totale di tali somme ed è applicabile la compensazione prevista all'articolo 15 delle presenti Condizioni Generali.

ovvero

c) Annullare l'Ordine, o la parte inevasa dello stesso, dandone preventiva comunicazione scritta al Fornitore. In tal caso, se entro 2 (due) giorni dal ricevimento della sopraindicata comunicazione, il Fornitore non riscontra la medesima presentando un piano per rimediare all'inadempimento e laddove tale piano risulti accettabile per la Società Acquirente, la stessa sarà sollevata da qualsiasi obbligo di accettazione e pagamento del Servizio e/o del Bene non prestato.

6. MODALITÀ DI ESECUZIONE E LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA. QUANTITÀ

6.1 La fornitura di Beni e/o di Servizi deve essere effettuata presso il luogo indicato nell'Ordine come previsto all'articolo 5.1 che precede salvo diversa ed esplicita pattuizione prevista tra il Fornitore e la Società Acquirente. I Beni recapitati alla Società Acquirente dovranno avere un imballaggio adeguato al tipo di prodotto ed alla sua finalità di impiego e dovranno essere opportunamente etichettati per la loro corretta identificazione.

6.2 Fatte salve eventuali tolleranze d'uso o quelle espressamente pattuite e fermo restando il riscontro da parte della Società Acquirente, il Fornitore è tenuto ad effettuare le consegne conformemente alla quantità prevista dall'Ordine. La Società Acquirente si riserva, pertanto, la facoltà di respingere le quantità eccedenti le consegne richieste o quelle anticipate rispetto alle scadenze convenute (o, in alternativa, di trattenerle con decorrenze dei termini di pagamento differiti sino al momento dell'effettivo fabbisogno) come pure di considerare interamente saldato l'Ordine con le minori quantità consegnate dal Fornitore nei termini pattuiti, respingendo le eventuali integrazioni tardive (o, in alternativa, di respingere le consegne manifestamente insufficienti annullando l'intero Ordine), fermi restando comunque gli ulteriori provvedimenti previsti in caso di inadempimento entro i termini convenuti.

7. REQUISITI DI QUALITÀ E DOCUMENTAZIONE

7.1 Il Fornitore si impegna a fornire Beni e/o Servizi conformi alle specifiche tecniche e capitolati ed a gestire la relativa documentazione secondo quanto indicato negli stessi e/o nell'Ordine. Durante le prestazioni contrattuali, il Fornitore, laddove richiesto dalla specificità dei Beni e/o dei Servizi forniti, deve soddisfare gli standard e le misure previste per garantire la qualità e i requisiti tecnici stabiliti dalla Società Acquirente o concordati con essa e fornire i Servizi e/o Beni conformemente ad essi. Inoltre, il Fornitore deve costantemente riesaminare e adeguare i propri standard e misure per garantire la qualità e le condizioni tecniche dei Beni e/o Servizi forniti. La Società Acquirente ha comunque la facoltà di verificare in qualsiasi momento che i Servizi siano forniti conformemente agli standard di qualità applicabili ed alle condizioni tecniche stabilite dalla

medesima. Su richiesta del Fornitore, la Società Acquirente si rende disponibile a fornire al medesimo tutte le informazioni aggiuntive al fine di adempiere al presente articolo, nonché ai requisiti tecnici richiesti dalla Società Acquirente.

7.2 I Beni devono essere accompagnati da documentazione idonea a certificare la conformità di quanto fornito, secondo le specifiche applicabili, ivi incluso a titolo esemplificativo ma non limitativo, il certificato di origine degli stessi.

7.3 Ove applicabile, in funzione della tipologia specifica dei Beni e/o Servizi oggetto dell'Ordine, il Fornitore si impegna a garantire un'osservazione periodica e sistematica della qualità dei Beni e/o dei Servizi forniti e a far pervenire alla Società Acquirente idonea documentazione attestante tale conformità alla normativa di volta in volta in vigore e copia di specifiche certificazioni approvate dagli organi competenti o in uso da parte della maggioranza delle imprese del settore, compresi i relativi aggiornamenti, con cadenza semestrale, fatta salva la facoltà della Società Acquirente di richiedere in ogni momento eventuali integrazioni e/o chiarimenti alla documentazione presentata.

7.4 Ove applicabile alla tipologia di Beni e/o Servizi forniti, qualora la fornitura effettuata risulti sprovvista di certificato di controllo, la Società Acquirente si riserva il diritto di emetterlo a proprie spese riaddebitandone il costo al Fornitore o annullare l'Ordine e restituire il Bene o interrompere il Servizio oggetto dell'Ordine, oltre ad addebitare al Fornitore gli eventuali maggiori costi sostenuti e/o eventuale risarcimento di danni. Il Fornitore è tenuto a conservare la registrazione dei controlli effettuati durante il processo di realizzazione dei Beni oggetto di fornitura. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alla Società Acquirente ogni caso di non conformità di prodotto o processo rilevata durante la realizzazione della fornitura ed a concordare con essa le azioni correttive da mettere in atto. Eventuali modifiche alla configurazione del Bene e/o Servizio o ai processi concordati devono essere autorizzate per iscritto dalla Società Acquirente.

8. DENUNCIA DEI VIZI E/O NON CONFORMITÀ. RESPONSABILITÀ

8.1 Ove si riscontrino vizi e/o non conformità sui Beni e/o Servizi forniti, la Società Acquirente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione o la riparazione degli stessi Beni viziati e/o non conformi, ovvero a chiedere nuovamente la prestazione del Servizio fermo restando il risarcimento di eventuali maggiori danni e l'impegno ad adottare le azioni correttive e preventive necessarie ad evitare il ripetersi dei vizi e/o delle non conformità rilevate. Nel caso in cui i vizi e/o le non conformità fossero tali da compromettere l'affidabilità della fornitura dei Beni e/o Servizi, la Società Acquirente si riserva il diritto di respingere i Beni consegnati dal Fornitore e le eventuali giacenze di lotti precedenti, come pure di annullare gli eventuali programmi di consegne successive, nonché di rifiutare la prestazione dei Servizi.

8.2 Il ricevimento o l'avvenuto pagamento non comporta rinuncia da parte della Società Acquirente alla facoltà di denunciare al Fornitore eventuali vizi, difetti o difformità dei Beni e/o Servizi che dovessero emergere dai controlli tecnico-qualitativi o dall'impiego del Bene e/o Servizio, senza che la Società Acquirente sia tenuta all'osservanza dei termini e delle modalità di accertamento e verifica previsti dalla normativa applicabile, intendendosi ogni fornitura sempre e comunque effettuata con dichiarazione da parte del Fornitore che i Beni e/o i Servizi forniti siano conformi all'Ordine di Acquisto ed esenti da vizi o difetti.
La denunzia da parte della Società Acquirente potrà essere pertanto fatta in qualsiasi tempo dopo la ricezione di quanto ordinato e - in caso di vizi occulti - o della mancata consegna della certificazione di conformità del prodotto fornito, ove richiesta dalla specifica di riferimento, anche dopo che le forniture siano state immesse nel ciclo produttivo od incorporate in prodotti finiti venduti dalla Società Acquirente alla propria clientela.
Nel caso di vizi e/o non conformità di Beni forniti allo stato grezzo o semilavorato individuabili solo dopo l'esecuzione di operazioni di trasformazione, la Società Acquirente avrà diritto di addebitare al Fornitore anche i costi di trasformazione sostenuti sulle quantità scartate, se eccedenti le percentuali ritenute tollerabili dai servizi tecnici della Società Acquirente stessa.

9. RISCHIO E PROPRIETÀ

9.1 Il Fornitore sosterrà i rischi di possibili danni o perdita dei Beni durante il trasporto fino alla consegna degli stessi all'indirizzo indicato sull'Ordine di Acquisto o, in mancanza di questo, all'indirizzo della Società Acquirente salvo quanto diversamente pattuito e definito dalle Parti all'interno dell'Ordine. La proprietà dei Beni passerà alla Società Acquirente alla consegna degli stessi all'indirizzo indicato sull'Ordine o, in mancanza di questo, all'indirizzo della Società Acquirente.

10. SUBFORNITURA

10.1 Il Fornitore non può subappaltare a terzi, neppure parzialmente, le attività oggetto dell'Ordine necessarie per la fornitura dei Beni e/o Servizi alla Società Acquirente, salvo diversa pattuizione scritta intervenuta tra le Parti.

10.2 In caso di approvazione di subfornitura da parte della Società Acquirente, resta inteso che il Fornitore si impegna a far rispettare anche ai propri subfornitori tutte le obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché i requisiti di sostenibilità e i principi contenuti all'interno del Codice Etico per Business Partner, ferma comunque restando la responsabilità diretta e solidale del Fornitore nei confronti della Società Acquirente.

10.3 L'inosservanza delle suddette disposizioni sarà considerata grave inadempimento, il quale darà titolo e diritto alla Società Acquirente di risolvere anticipatamente e con effetto immediato l'Ordine e ogni rapporto contrattuale tra la Parti basato sulle presenti Condizioni Generali.

11. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE

11.1. Nel caso in cui l'esecuzione dei Servizi rientri nell'ambito di applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. 81/2008 - T.U. Sicurezza) il Fornitore si impegna a fornire tutta la documentazione – anche relativa ad eventuali subfornitori di cui all'articolo 10 che precede - come da legislazione vigente ed applicabile, ed a soddisfare tutti i requisiti previsti dalla summenzionata legge. Inoltre, si impegna a tenere la Società Acquirente manlevata ed indenne da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivare dal mancato rispetto di detta normativa.

11.2 La prestazione o fornitura di Servizi deve avvenire, oltre che nel rispetto di tutti i requisiti in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro e tutela ambientale stabiliti dalla legislazione vigente, anche in conformità alle specifiche tecniche fornite dalla Società Acquirente. Il Fornitore adotterà tutte le misure e le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, per la salvaguardia dell'incolumità del personale e per la tutela dell'ambiente nel rispetto della normativa vigente. Laddove previsto in base alla tipologia di Servizio offerto, il Fornitore si impegna ad inviare alla Società Acquirente la documentazione e le certificazioni richieste dalla normativa applicabile. Al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, il Fornitore provvederà a dare alla Società Acquirente comunicazione formale di qualsiasi infortunio a danno del proprio personale o qualsiasi incidente anche di natura ambientale entro il giorno solare di accadimento, precisandone le circostanze e le cause tenendo informata la Società Acquirente circa gli sviluppi relativi ad accertamenti ed indagini.

11.3 Su richiesta del Fornitore, la Società Acquirente si rende disponibile a fornire al medesimo tutte le informazioni, le linee guida o le procedure interne necessarie al fine di adempiere al presente articolo.

12. GARANZIA

12.1 I Beni e i Servizi forniti alla Società Acquirente godono della garanzia prevista dalla legislazione italiana applicabile, in particolare, dall'art. 1667 del Codice Civile Italiano, salvo diversamente indicato all'interno dell'Ordine.

12.2 Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente articolo 11, qualora la Società Acquirente dovesse essere oggetto di richieste di risarcimento per inosservanza delle norme in materia di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsivoglia natura, la stessa si riserva di richiedere al Fornitore il rimborso di tutti i danni, costi, spese e indennizzi, ogni qualvolta la fornitura dei Servizi non sia stata effettuata correttamente ed abbia causato direttamente o indirettamente la richiesta di risarcimento da parte di terzi. Nel caso in cui qualsivoglia somma dovesse essere addebitata al Fornitore relativamente alla garanzia da quest'ultimo dovuta, essa potrà essere indifferentemente pretesa dalla Società Acquirente.

13. FATTURAZIONE

13.1 Tutte le fatture devono riportare il numero del Fornitore, il numero dell'ordine, il numero di riferimento del Bene e/o Servizio, il numero della bolla di consegna, se necessario, così come ogni altra indicazione richiesta dalle norme fiscali in vigore in quel determinato momento, nonché qualunque ulteriore indicazione che la Società Acquirente ritenga necessaria.

13.2 La fatturazione deve essere effettuata sulla base delle condizioni stabilite nell'Ordine.

13.3 In caso di inadempienza del Fornitore alle suddette prescrizioni e ferma restando ogni responsabilità del Fornitore in caso di inosservanza delle disposizioni fiscali, la Società Acquirente si riserva di non accettare le consegne sino a regolarizzazione della documentazione o di accettarle, facendo decorrere i termini di pagamento dal momento in cui il Fornitore avrà provveduto alla regolarizzazione.

14. TERMINI DI PAGAMENTO

14.1 Il pagamento della fornitura ai Fornitori viene effettuato conformemente alle condizioni contenute nell'Ordine e in ogni caso, il fatto che i Beni e/o Servizi soddisfino gli standard di qualità richiesti dalla Società Acquirente costituisce condizione essenziale per il pagamento.

14.2 Il pagamento dell'Ordine non implica l'accettazione dei Servizi e/o dei Beni da parte della Società Acquirente in termini di condizioni di qualità, quantità e prezzo degli stessi e non significa che la Società Acquirente rinunci ai diritti derivanti direttamente o indirettamente dalle presenti Condizioni Generali o dalla legislazione applicabile.

14.3 Salvo quanto previsto dalle normative vigenti o quanto diversamente concordato tra le Parti, la Società Acquirente effettua i pagamenti delle forniture ricevute ed accettate a 60 gg. f.m.d.f. (fine mese data fattura) mediante bonifico bancario sul conto indicatole dal Fornitore. Il Fornitore dichiara espressamente di non ritenere in alcun modo iniquo il termine di pagamento sopra indicato e che lo stesso è stato concordemente pattuito tra le Parti. In mancanza di preventiva autorizzazione e/o di appoggio presso la banca designata dalla Società Acquirente, le ricevute bancarie o i documenti equivalenti emessi d'iniziativa del Fornitore verranno respinti. La cessione a terzi di eventuali crediti derivanti da forniture effettuate alla Società Acquirente rimane subordinata, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al preventivo benestare della Società Acquirente stessa, ferma restando l'opponibilità al terzo cessionario di ogni eccezione inerente agli stessi crediti, la quantità e qualità della fornitura e gli eventuali rapporti intercorrenti fra il Fornitore cedente e la Società Acquirente.

15. COMPENSAZIONE

15.1 Qualora la Società Acquirente dovesse addebitare al Fornitore una qualsiasi somma sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali o degli Ordini, il Fornitore autorizza espressamente la Società Acquirente ad emettere la fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dalle somme dovute dalla Società Acquirente al Fornitore stesso, all'atto del pagamento, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore della Società Acquirente; tutto ciò sarà debitamente annotato nella contabilità in corso.

16. TUTELA DEL MARCHIO. MODELLI O DISEGNI O KNOW-HOW FORNITI DALLA SOCIETÀ ACQUIRENTE E/O DA ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO VW.

16.1 Qualora nell'ambito della Fornitura, il Fornitore e/o eventuali suoi subfornitori dovessero utilizzare i marchi di proprietà della Società Acquirente e/o del Gruppo Volkswagen e/o marchi di cui la Società Acquirente sia licenziataria, resta inteso che tale uso è limitato esclusivamente all'adempimento della fornitura stessa. Tale utilizzo non potrà far sorgere in capo al Fornitore - che in ogni caso dichiara sin da ora di rinunciarvi - alcun diritto sui marchi stessi.

16.2 È fatto, in ogni caso, espresso divieto al Fornitore di apportare ai marchi qualunque tipo di modifica o aggiunta grafica, cromatica o letterale; utilizzare segni distintivi incorporanti le parole, la grafia, i segni, le forme ed i colori, che caratterizzano i marchi, come pure qualsiasi altro segno, con essi confondibile o che da essi possa considerarsi derivato.

16.3 Il Fornitore è fatto custode dei disegni, modelli e know-how di proprietà della Società Acquirente, che si trovino, anche temporaneamente, nella sua disponibilità e dei quali non potrà eseguire copia. Tali modelli, disegni e know-how unitamente a quelli preparati ad hoc dal Fornitore per fornire i Servizi e / o i Beni espressamente richiesti dalla Società Acquirente non possono essere ceduti ad altre persone od organismi o società se non previo consenso espresso e scritto da parte della Società Acquirente; essi non possono essere utilizzati dal Fornitore per scopi diversi dalla fornitura dei Servizi e/o Beni per la Società Acquirente. Salvo diversa pattuizione scritta, ogni disegno, modello o know-how preparato ad hoc dal Fornitore per prestare i Servizi e/o Beni espressamente richiesti dalla Società Acquirente, si ritiene compreso nel prezzo pagato dalla Società Acquirente per quanto reso dal Fornitore stesso; di conseguenza, tali modelli, disegni e know-how sono ritenuti di proprietà della Società Acquirente, ovvero dei suoi clienti e/o di qualsiasi altra Società del Gruppo VW che, a seconda dei casi, agisca come acquirente. Tali disegni o modelli devono essere consegnati alla Società Acquirente. Resta inteso che i disegni, i modelli e il know-how posseduti da una delle Parti alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali o in data antecedente rimarranno di proprietà della Parte a cui appartengono.

16.4 In caso di inadempimento delle precedenti disposizioni, la Società Acquirente avrà la facoltà di annullare l'Ordine e chiedere la restituzione di qualsiasi profitto ottenuto dal Fornitore, oltre al risarcimento dei danni causati.

16.5. Qualora il Fornitore provveda alla registrazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale in violazione dei termini della presente disposizione, esso diviene obbligato a trasferire tali diritti alla Società Acquirente a titolo gratuito e senza alcun onere per la stessa, fermo restando in ogni caso tutti gli altri diritti della Società Acquirente in virtù delle precedenti disposizioni.

17. DIVIETO DI PUBBLICITÀ. SEGRETI INDUSTRIALI. RISERVATEZZA.

17.1 In nessuna circostanza il Fornitore può menzionare, pubblicare o pubblicizzare per conto proprio o di terzi le proprie attività commerciali o industriali a favore della Società Acquirente, od utilizzare il marchio di fabbrica, logo o nome della Società Acquirente in qualsiasi mezzo di comunicazione, se non con preventiva autorizzazione scritta della Società Acquirente. Di conseguenza, gli Ordini ed i relativi dettagli commerciali e tecnici, unitamente ad ogni segreto industriale ed informazione confidenziale di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza durante il rapporto di fornitura a favore della Società Acquirente, devono essere trattati dal Fornitore come strettamente confidenziali sino a tutto il quinto anno successivo alla risoluzione e/o cessazione per qualunque causa del rapporto.

17.2 La Società Acquirente richiede a ciascun Fornitore di rispettare e custodire con massima riservatezza qualunque informazione, notizia, dato e quant'altro inerente al rapporto di fornitura, attraverso espressa dichiarazione di riservatezza.

18. PROPRIETÀ INDUSTRIALE

18.1 In ogni caso e senza alcuna eccezione, il Fornitore garantisce espressamente alla Società Acquirente che tutti i Servizi e/o Beni che non siano stati concepiti da quest'ultima sono stati e saranno forniti conformemente alle attuali normative e, in particolare, che non costituiscono e non costituiranno una violazione di alcuna altrui registrazione o diritto di proprietà industriale, che non sono oggetto di alcuna controversia o procedimento legale.

18.2 Il Fornitore deve informare la Società Acquirente di qualsivoglia applicazione od uso da parte del Fornitore medesimo dei brevetti propri o di terzi.

18.3 Le conseguenze delle violazioni delle summenzionate previsioni o di qualsiasi limitazione imposta alla Società Acquirente come conseguenza delle stesse, restano a carico direttamente del Fornitore e la Società Acquirente si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

18.4 Il Fornitore deve rispettare i diritti di Proprietà Industriale della Società Acquirente. Qualora il Fornitore venga a conoscenza di una pretesa di terzi relativamente ai suddetti diritti, deve informare immediatamente la Società Acquirente e deve astenersi da qualsiasi azione contro terzi se non previo consenso scritto della Società Acquirente stessa. Qualora i diritti di Proprietà industriale della Società Acquirente vengano usati dal Fornitore per scopi diversi da quelli relativi alla fornitura oggetto dell'Ordine senza l'espressa autorizzazione della Società Acquirente, quest'ultima ha diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

18.5 Qualora il Fornitore apporti innovazioni tecnologiche nell'ambito dell'attività oggetto di un Ordine della Società Acquirente, esso si impegna a garantire, una volta corrisposto l'intero importo pattuito, alla stessa Società Acquirente la relativa licenza in modo da permettere a quest'ultima di produrre, far produrre e vendere i risultati della suddetta innovazione. Il corrispettivo per tale licenza, irrevocabile, perpetua e senza limiti di estensione territoriale, con facoltà di sublicenza, si ritiene già compreso nel corrispettivo.

18.6 Una volta corrisposto al Fornitore l'intero importo pattuito, la Società Acquirente acquisirà la proprietà esclusiva ed incondizionata di tutti i risultati tecnici dei lavori oggetto dell'Ordine di Acquisto ed i relativi diritti di proprietà intellettuale, retroattivamente a far tempo dal momento in cui vengano realizzati dal Fornitore in esecuzione dell'Ordine di Acquisto. La Società Acquirente potrà, a propria discrezione, spese e cura, decidere di procedere alla registrazione degli stessi e ove richiesto dalla Società Acquirente, il Fornitore si impegna sin d'ora a prestare la propria collaborazione.

19. CESSIONE

19.1 Il Fornitore non può cedere gli Ordini provenienti dalla Società Acquirente.

19.2 Si conviene espressamente che i crediti derivanti dalle forniture alla Società Acquirente non possano essere ceduti o trasferiti in alcun modo dal Fornitore, se non dopo che lo stesso abbia richiesto ed ottenuto il consenso scritto della stessa

Società Acquirente. Inoltre, essendo l'Ordine parte integrante dei documenti probatori di tali crediti ai sensi dell'articolo 1262 del Codice Civile Italiano, la presente clausola si presume conosciuta dal cessionario al momento della cessione ed impedisce l'acquisto in buona fede da parte di quest'ultimo di tali crediti sulla base dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile Italiano.

19.3 Le previsioni del presente articolo sono applicabili al Fornitore ed a qualsiasi entità che partecipi, a qualsiasi livello al processo di fornitura di Servizi e/o Beni; è responsabilità del Fornitore e dei suoi eventuali fornitori fare in modo che tutti coloro che partecipano al processo di forniture di Servizi e/o Beni accettino le previsioni del presente articolo nella loro interezza così come il resto delle presenti Condizioni Generali.

20. RISPETTO DELLA NORMATIVA

20.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le norme di legge nonché i regolamenti interni della Società Acquirente qualora, nell'ambito del processo di evasione dell'Ordine, dovesse prestare la propria opera all'interno di locali della Società Acquirente o dovesse utilizzare mezzi di proprietà della Società Acquirente all'interno od all'esterno dei locali di quest'ultima; il Fornitore, pertanto, sarà considerato responsabile per tutti i danni causati a persone, beni, impianti o attrezzatura, installazioni, prodotti lavorati, semilavorati o immagazzinati, derivanti da negligenza o colpa propria, dai propri subfornitori o dai loro rispettivi dipendenti. Su richiesta del Fornitore, la Società Acquirente si rende disponibile a fornire al medesimo tutte le informazioni, le linee guida o le procedure interne necessarie al fine di adempiere al presente articolo.

20.2 Nei casi di cui sopra, il Fornitore solleva la Società Acquirente da qualsiasi responsabilità e si obbliga a risarcirla per qualunque danno subito o spesa sostenuta a causa dei suddetti danni.

20.3. Il Fornitore dichiara di avere correttamente adempiuto a qualsivoglia obbligo relativo a questioni retributive e previdenziali dei propri dipendenti. Il Fornitore, inoltre, si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società Acquirente da ogni e qualsiasi costo o danno o passività derivante da eventuali controversie che possano insorgere sia direttamente con i dipendenti del Fornitore, e di eventuali subfornitori, sia con gli enti previdenziali e/o assistenziali o con qualsiasi altra autorità (quali a titolo esemplificativo ma non limitativo, autorità giudiziaria, amministrative, tributaria) per questioni inerenti e/o connesse e/o comunque originate dal rapporto con tali dipendenti o eventuali infortuni sul lavoro o danni in qualunque modo subiti dai dipendenti, nonché con riguardo a qualsivoglia danno procurato dai dipendenti a cose o persone, compresi tutti e ciascuno soggetto terzo, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave.

20.4 Il Fornitore è tenuto ad assicurare la piena conformità dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e di ogni altro Bene e/o Servizio approvvigionato alle vigenti disposizioni di legge, agli standard aziendali e/o ad ogni altra istruzione specifica (es.: sostanze e/o preparati pericolosi o nocivi). Il Fornitore deve farsi parte diligente per l'ottenimento, la corretta interpretazione e l'invio alla Società Acquirente della documentazione relativa ai Beni e/o Servizi di cui sopra, che forma in ogni caso parte integrante della fornitura. Per le eventuali sostanze e/o preparati tossici o nocivi, il Fornitore è tenuto a dichiarare alla Società Acquirente le loro caratteristiche, indicando i particolari accorgimenti consigliati per il loro impiego (es.: schede di sicurezza). Il Fornitore, inoltre, solleva la Società Acquirente da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle obbligazioni del Fornitore medesimo quale datore di lavoro, in relazione alla normativa di Previdenza Sociale, Sanità e Sicurezza o qualsiasi altra normativa in vigore.

20.5 Il Fornitore si impegna ad osservare tutte le normative applicabili concernenti le assicurazioni obbligatorie e a stipulare con primaria compagnia assicurativa le seguenti polizze: responsabilità civile verso terzi e operai, responsabilità civile prodotti, responsabilità civile professionale, nonché ulteriori polizze che la Società Acquirente dovesse richiede di volta in volta a copertura degli incidenti o danni che possono verificarsi nel corso dalla propria attività. Le polizze assicurative di cui sopra devono essere inviate alla Società Acquirente unitamente agli attestati dei successivi rinnovi. Infine, il Fornitore si impegna a integrane il massimale delle suddette polizze su richiesta della Società Acquirente qualora quest'ultima non dovesse ritenere sufficiente il massimale assicurato dal Fornitore in base alla tipologia di Beni e/o Servizi oggetto dell'Ordine.

20.6 Il Fornitore riconosce e accetta di rispettare tutte le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali in ambito Export Control, in materia doganale e le relative sanzioni, compresi, ma non solo, leggi e regolamenti dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite. Tale impegno si estende a tutti i beni, software, tecnologie, servizi e relativa documentazione forniti nell'ambito dell'Ordine.
Nel fornire i Beni o Servizi, il Fornitore garantisce (a) di non essere incluso in alcun elenco di sanzioni previste a livello internazionale (di seguito le "Sanzioni"), (b) di non essere soggetto ad alcun embargo, (c) di non trovarsi in un'area geografica soggetta a Sanzioni e (d) che i beni non sono destinati all'uso in attività proibite, inclusi, a titolo esemplificativo ma non

esaustivo, armamenti, tecnologia nucleare o produzione di armi. Il Fornitore riconosce che le norme sulle Sanzioni limitano l'esportazione e la riesportazione dei Servizi e dei Beni verso giurisdizioni soggette a Sanzioni/embargo.
Le Parti riconoscono reciprocamente di non essere a conoscenza di alcuna circostanza relativa all'esecuzione dell'Ordine che possa comportare la violazione delle disposizioni in materia di Sanzioni e delle norme sull'Export Control. Ciascuna Parte si impegna a informare l'altra Parte senza indebito ritardo di qualsiasi circostanza che comporti una violazione del presente paragrafo.
Su richiesta della Società Acquirente, il Fornitore fornirà tutte le informazioni necessarie per facilitare le verifiche in ambito Export Control da parte delle autorità o della Società Acquirente.
Il Fornitore accetta di indennizzare e tenere indenne la Società Acquirente da qualsiasi reclamo, multa, perdita o danno derivante da violazioni delle norme sull'Export Control, compresa la copertura di tutte le spese relative e le spese legali.

21. CODICE ETICO, MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E SOSTENIBILITÀ

21.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza e di rispettare e richiedere ai propri dipendenti e/o collaboratori il

rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aver preso visione, di conoscere, di accettare e di impegnarsi a rispettare - anche per i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile – il Modello Organizzativo e il Codice Etico per Business Partner nelle versioni di volta in volta aggiornate, adottati dalla Società Acquirente e pubblicati, rispettivamente, sul sito www.italdesign.it e sul sito www.vwgroupsupply.com.

21.2 Il Fornitore si impegna a produrre, a richiesta della Società Acquirente, tutte le informazioni e la documentazione che la stessa riterrà necessarie a dimostrare il rispetto del Codice Etico per Business Partner da parte del Fornitore, ai fini della successiva verifica e valutazione insindacabile della Società Acquirente. Il fornitore dichiara e garantisce di non essere sottoposto ad alcun procedimento per una delle fattispecie di reato disciplinate dal D. Lgs. 231/2001, ovvero nel caso, a darne tempestiva comunicazione alla Società Acquirente.

21.3 L'inosservanza delle suddette disposizioni sarà considerata grave inadempimento, che darà titolo e diritto alla Società Acquirente di risolvere anticipatamente e con effetto immediato le presenti Condizioni Generali ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile Italiano, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

21.4 La Società Acquirente si propone il raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla compatibilità ambientale dei propri prodotti, alla riduzione dei propri consumi di risorse naturali, alla tutela dei diritti e allo sviluppo personale dei propri lavoratori, a livello sia locale che globale.

21.5 La Società Acquirente si aspetta che anche i suoi Fornitori perseguano i suddetti obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale. In particolare, la Società Acquirente richiede ai propri partner commerciali, incluso il Fornitore, il rispetto dei principi contenuti all'interno del Codice Etico per Business Partner, il cui testo completo è disponibile sul sito internet:

https://www.vwgroupsupply.com/one-kbp-pub/en/kbp_public/information/nachhaltigkeit_neu_pub_2019/sustainability_requirements/basicpage_for_general_pages__html_13.html

Il Fornitore dichiara di avere preso visione, di conoscere e di essere adeguatamente informato in merito ai predetti requisiti.

21.6 Il Fornitore si impegna a produrre, a richiesta della Società Acquirente, tutte le informazioni e la documentazione che la stessa riterrà necessarie a dimostrare il rispetto da parte dell'azienda del Fornitore degli standard e dei requisiti di sostenibilità ambientale e sociale come sopra individuati, ai fini della successiva verifica e valutazione insindacabile della Società Acquirente.

21.7 Il Fornitore dichiara di aver preso visione, di conoscere, di accettare e si impegna a rispettare - anche per i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile – i principi previsti nel documento "*Communication and Advertising Principles for the Volkswagen Group*" pubblicato sul sito https://www.volkswagen-group.com/en/publications/more/communication-and-advertising-principles-for-the-volkswagen-group-1890. Qualora il Fornitore si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni previste, la Società Acquirente potrà risolvere il rapporto contrattuale, fatto salvo comunque ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

22. FORZA MAGGIORE

22.1 Il Fornitore non è responsabile per la mancata fornitura in tutto o in parte, o per il ritardo nella fornitura dei Servizi e/o Beni qualora tale inadempienza o ritardo siano dovuti a causa di forza maggiore (compresi gli scioperi generali o territoriali o settoriali di ampiezza superiore al Fornitore ad esclusione degli scioperi interni dello stesso).

22.2 Qualora il Fornitore non sia in grado di prestare i Servizi e/o Beni, in tutto o in parte, per l'esistenza di causa di forza maggiore, è tenuto a comunicare alla Società Acquirente l'esistenza della causa di forza maggiore con la massima tempestività, comunque non più tardi di 24 ore dal momento in cui la stessa è venuta in essere. Inoltre, il Fornitore deve fornire una motivazione dettagliata della natura e della portata della causa, del ritardo previsto nella fornitura dei Servizi e/o Beni e della nuova situazione derivante in termini di possibilità di fornitura nonché deve porre rimedio alla predetta situazione non appena la relativa causa cessi di sussistere. Gli obblighi di cui alla presente clausola valgono anche laddove sia la Società Acquirente a dover gestire l'esistenza di una causa di forza maggiore; pertanto, la Società Acquirente si impegna ad avvisare tempestivamente il Fornitore, ponendo in essere tutti i rimedi necessari al fine di garantire al medesimo la continuazione del Servizio.

22.3 Nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di riprendere il Servizio entro 5 (cinque) giorni dal termine dell'evento di forza maggiore o di indicare un termine ragionevole entro il quale potrà riprendere il Servizio, la Società Acquirente si riserva di risolvere il rapporto contrattuale in essere con il Fornitore.

22.4 La Società Acquirente può sospendere la ricezione ed il pagamento dei Servizi e/o dei Beni ordinati dal Fornitore, senza alcuna obbligazione di risarcimento, in caso di inondazione, incendio, sciopero, accordi sindacali, sommossa, provvedimenti ufficiali, impossibilità di comunicazione o altra interruzione all'interno della Società Acquirente tali da determinare una riduzione dell'attività o una sospensione del lavoro nei suoi stabilimenti, di carattere produttivo o commerciale, e altri simili incidenti ivi compresi gli eventi dovuti a cause di forza maggiore.

23. RECESSO

23.1 Fatti salvi gli eventi di forza maggiore e le altre ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, il rapporto contrattuale nascente dall'Ordine potrà essere risolto, anche solo parzialmente, in qualsiasi momento dalla Società Acquirente con preavviso scritto che dovrà essere comunicato al Fornitore con un preavviso di 30 (trenta) giorni salvo diversamente pattuito tra le Parti.

24. RISOLUZIONE ANTICIPATA

24.1 Le cause descritte di seguito e tutte quelle espressamente menzionate nell'ambito delle singole previsioni delle presenti Condizioni Generali costituiscono motivo di risoluzione dell'Ordine e di ogni rapporto contrattuale tra le Parti basato sulle presenti Condizioni Generali:

- Accettazione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente della richiesta di sospensione dei pagamenti del Fornitore o avvio di un procedimento di liquidazione, dichiarazione di insolvenza da parte dell'Autorità Giudiziaria; effettiva insolvenza; cessione pubblica e privata di beni a creditori o ripartizione delle attività su richiesta dei creditori, indipendentemente dal fatto che si concretizzi in indisponibilità; pignoramento, sequestro o altri vincoli su detti beni.

- Inadempimento totale o parziale da parte del Fornitore, al quale il medesimo non vi ha posto rimedio entro 7 giorni successivi la ricezione della comunicazione di notifica dell'inadempimento stesso o comunque entro le tempistiche e con le modalità concordate con la Società Acquirente.

- Mancata consegna e/o aggiornamento, nei termini previsti dalla normativa in vigore ed alle relative scadenze, dei documenti di cui all'articolo 11 anche relativi ad eventuali subfornitori.

- Ritardo nella fornitura dei Servizi e/o di Beni rispetto ai tempi di fornitura concordati, qualora il Fornitore sia responsabile di tale ritardo.

- Mancanza di qualità dei Servizi e/o dei Beni.

- Laddove il Fornitore agisca contestualmente come Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del General Data Protection Regulation 679/2016 ("GDPR"), il rifiuto da parte del Fornitore di (i) accettare l'atto di nomina a Responsabile del Trattamento e/o qualsiasi atto vincolante ulteriore avente ad oggetto il trattamento dei dati personali per assicurare

la conformità al GDPR, al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e/o a qualsiasi ulteriore legge applicabile e/o (ii) adempiere alle obbligazioni previste nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento e/o nell'Ordine/contratto avente ad oggetto il trattamento dei dati personali.

- Cambiamento della ragione sociale del Fornitore; variazione della compagine sociale o del controllo, trasformazione fusione, scissione o cessione del ramo d'azienda dello stesso.

- Modifica dei prezzi o di altre condizioni specifiche relative ai Servizi e/o Beni.

- Violazione del Codice Etico per Business Partner adottato dalla Società Acquirente e/o dei principi contenuti nel D. Lgs. 231/2001.

24.2 In tutti i casi che precedono, la risoluzione anticipata è efficace a far data dalla ricezione della comunicazione - da inviarsi con lettera raccomandata A.R. - con cui la Società Acquirente comunichi che intende avvalersi della presente clausola.

25. DANNI DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DEL FORNITORE

25.1 In caso di inadempimento, totale o parziale, di una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dall'Ordine, dalle presenti Condizioni Generali e/o da qualsiasi altro documento che possa integrarli o sostituirli, il Fornitore è obbligato a risarcire la Società acquirente di tutti i danni subiti.

26. LINGUA E INTERPRETAZIONE

26.1 Il testo autentico delle presenti Condizioni Generali di Acquisto è in lingua italiana, indipendentemente dal fatto che le stesse possano essere tradotte in altre lingue per scopi informativi; di conseguenza, in caso di conflitto interpretativo, la versione che prevale e quindi valida e vincolante per le Parti, resta quella in lingua italiana.

27. LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

27.1 Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate dalla legge italiana.

28.2 Il Fornitore accetta espressamente che le eventuali controversie che possano sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione e/o esecuzione degli Ordini e delle presenti Condizioni Generali siano di competenza del tribunale di Torino.

28. ACCESSO LOCALI FORNITORI E AUDIT

28.1 Il Fornitore autorizza la Società Acquirente e le persone da questa designate ad effettuare, presso i propri laboratori e/o sedi, i controlli che riterrà opportuni relativamente a tutti i Beni e/o Servizi oggetto della Fornitura.

28.2 Il Fornitore consente alla Società Acquirente, o a società terza da quest'ultima incaricata, l'accesso presso la propria sede legale/operativa a semplice richiesta scritta della Società Acquirente stessa e con un preavviso di 3 (tre) giorni lavorativi. La Società Acquirente si riserva anche, in sede di verifica, di richiedere al Fornitore l'estrazione di copia dei libri contabili e fiscali nonché degli altri documenti inerenti all'esecuzione della fornitura che saranno indicati dalla Società Acquirente o dai suoi incaricati. Il Fornitore si impegna a far accettare ai propri subfornitori le stesse condizioni di cui al precedente capoverso, pertanto la Società Acquirente avrà il diritto di accesso e verifica presso i locali di eventuali subfornitori.

28.3 Nell'ipotesi in cui da tale verifica dovessero emergere inadempimenti da parte del Fornitore relativamente agli obblighi contributivi e retributivi nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo, la Società Acquirente avrà facoltà di addebitare i costi sostenuti per la verifica stessa a carico del Fornitore oltre che di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 24 che precede.

28.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che il diritto di verifica presso le sedi del Fornitore e degli eventuali subfornitori di cui sopra, potrà essere esercitato dalla Società Acquirente anche dopo la cessazione per qualunque causa del rapporto contrattuale.

29. DATI PERSONALI

29.1 Per l'emissione/stipula di un ordine/contratto di fornitura di Beni e/o Servizi e per la corretta esecuzione dello stesso, le Parti potranno avere accesso e trattare i dati personali di dipendenti, clienti, fornitori, consulenti e altri interessati di cui le Parti sono rispettivamente titolari ai sensi del GDPR e di altre disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati (unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"). Entrambe le Parti garantiscono di osservare tutti gli obblighi discendenti dalla Normativa Privacy, efficace anche oltre la cessazione per qualsiasi causa del rapporto contrattuale.

29.2 Le Parti dovranno osservare scrupolosamente la Normativa Privacy, in particolare in relazione all'adozione delle misure fisiche, tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della Normativa Privacy e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Le Parti dovranno trattare i Dati solo al fine di dare corretta esecuzione alle presenti Condizioni Generali e all'Ordine e si obbligano a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo da parte di personale autorizzato, debitamente istruito e tenuto a obblighi di riservatezza. Le Parti avranno la facoltà di verificare il rispetto della presente clausola e della Normativa Privacy chiedendo di documentare il rispetto degli stessi ovvero, secondo le modalità concordate tra le Parti, mediante verifiche.

29.3 Qualora nello svolgimento dei Servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali il Fornitore effettui attività di trattamento di dati personali della Società Acquirente il medesimo si impegna ad effettuare i Servizi nel rispetto della suddetta normativa, garantendo di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità richiesti dalla Normativa Privacy nonché di adottare tutte le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 32 GDPR. A tal fine la Società Acquirente dichiara sino d'ora di nominare il Fornitore quale Responsabile del Trattamento dei dati personali con apposito atto di nomina (di seguito "Atto di nomina") il quale costituirà parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni e dell'Ordine. Nell'Atto di Nomina sono disciplinate le istruzioni per il trattamento dei dati personali che la Società Acquirente, in qualità di Titolare del Trattamento, impartisce al Fornitore, in qualità di Responsabile del Trattamento, che quest'ultimo è tenuto a rispettare, pena l'inadempimento contrattuale. Resta inteso che in caso di inadempimento da parte del Fornitore di quanto stabilito nel presente articolo e/o nell'Atto di Nomina, la Società Acquirente ha la facoltà di risolvere i rapporti contrattuali in essere fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Fornitore. L'Atto di nomina si ritiene accettato nonché in grado di produrre i suoi effetti laddove il Fornitore non abbia fornito un riscontro entro 90 giorni dall'invio del medesimo da parte della Società Acquirente.

Luogo _____ data _____

(firma e timbro Fornitore)

Ai fini di cui all'Art. 1341/1342 dei Codice Civile Italiano, il Fornitore dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: Art. 2 Validità ed accettazione delle presenti Condizioni Generali; Art. 3 Ordini; Art. 5 Termini di fornitura dei Servizi e/o Beni.; Art. 7. Requisiti di qualità e documentazione; Art. 10 Subfornitura; Art. 11Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela ambientale; Art. 12 Garanzia; Art. 14 Termini di pagamento; Art. 15 Compensazione; Art. 16 Tutela del marchio, modelli o disegni o know-how forniti dalla Società Acquirente e/o da altre Società del Gruppo VW; Art. 20 Rispetto della normativa; Art. 22 Forza maggiore; Art. 24 Risoluzione anticipata; Art. 27 Legge applicabile. Foro competente; Art. 28. Accesso locali fornitori e Audit.

Luogo _____ data _____

(Timbro e firma Fornitore)